

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2013 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen", presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

(3) L'associazione «Arche Noah», con sede a Schiltern in Austria, ha dichiarato di opporsi alla registrazione di tale denominazione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha tuttavia giudicato irricevibile l'opposizione, in quanto è stata trasmessa direttamente alla Commissione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sopracitato che prevede una trasmissione attraverso le autorità nazionali competenti.

(4) La denominazione "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 283 del 19.9.2012, pag. 18.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (IGP)
